

Legge regionale 3 agosto 2015, n. 19.

Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;

e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.”.

Art. 2.

(Modifica alla rubrica del capo I del titolo II della l.r. 19/2009)

1. La rubrica del capo I del titolo II della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: “CLASSIFICAZIONE, NORME DI TUTELA E DI PROMOZIONE”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati.”.

Art. 4.

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

“5 bis. (Promozione della vendita on line dei prodotti delle aree protette)

1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l'e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area protetta con la realizzazione di una piattaforma ad esso dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità.”.

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

“5 ter. (Misure di incentivazione)

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, dai seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata.”.

Art. 6.

(Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 5 ter della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

“5 quater. (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 risultano come risorse aggiuntive prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all'interno dei comuni dell'area protetta.”.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all'antico sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuridici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l'ente a cui è affidata la gestione dell'area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso.”.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.”.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della l. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite con le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, comma 3.”.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 19/2009)

1. La rubrica dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: “Aree naturali protette”.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 le parole “aree protette” sono sostituite dalle seguenti: “aree naturali protette”.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 le parole “aree protette” sono sostituite dalle seguenti: “aree naturali protette”.

4. Dopo il numero 18 bis della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: “18 ter) Parco naturale del Monviso;”.

5. Dopo il numero 49) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 sono inseriti i seguenti:

“49 bis) Riserva naturale della Bessa;

49 ter) Riserva naturale di Benevagienna;

49 quater) Riserva naturale del Monte Mesma;

49 quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione;

49 sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.”.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2009, dopo la parola “normativa”, è aggiunta la seguente: “europea,”.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 19/2009)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole "Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali".

2. La lettera c) del comma 1) dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"c) Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;"

3. La lettera d) del comma 1) dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva naturale di Benevagienna;"

4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"f) Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;"

5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"g) Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e la Riserva naturale del Neirone;"

6. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole "Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino" sono sostituite dalle seguenti: "Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino".

7. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"i) Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa e la struttura museale astigiana e dei geositi;"

8. La lettera j) del comma 1) dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione;"

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette.

In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 19/2009 le parole “comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “unione montana”.

3. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 19/2009 le parole “dell’articolo 15 comma 12” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 15, comma 8”.

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 19/2009)

1. L’articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 15. (Il consiglio)

1. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell’ente di gestione;

b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;

c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;

d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all’ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l’insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell’articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ente fino all’insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell’ente;

c) adotta lo statuto dell’ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell’ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull’attività svolta dall’ente;

h) adotta il regolamento dell’area protetta;

i) attribuisce l’incarico di direttore dell’ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) valuta i risultati dei dirigenti dell’ente su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell’ente;

l) nomina i rappresentanti dell’ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

- m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
 - n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
 - o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
 - p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.
7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.
8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.”.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
- a) parlamentare;
 - b) presidente di regione;
 - c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
 - d) consigliere o assessore regionale;
 - e) consigliere provinciale o metropolitano;
 - f) dipendente dell'ente di gestione;
 - g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.”.

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori.”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Se allo stesso ente di gestione afferiscono più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 in seduta congiunta.”.
4. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 la parola “trenta” è sostituita dalla seguente:

“quarantacinque”.

Art. 17.

(Inserimento del capo IV bis nel titolo II della l.r. 19/2009)

1. Dopo il capo IV del titolo II della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: “Capo IV bis. (CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO)”.

Art. 18.

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 19/2009)

1. Nel capo IV bis del titolo II della l.r. 19/2009, è inserito il seguente articolo:

“Art. 18 bis. (Consulta per la promozione del territorio)

1. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio composta da:

- a) da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;
- b) da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;
- c) da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;
- d) da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;
- e) un rappresentante del Club alpino italiano;
- f) un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);
- g) da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986;
- h) da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33;
- i) da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. La Consulta per la promozione del territorio esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli articoli 24, 25 e 26 e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

3. La Consulta per la promozione del territorio è convocata dal presidente dell'ente di gestione delle aree protette almeno due volte all'anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.”.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 19/2009)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

“1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza:”.

Art. 20.

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.”.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“2. La comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell’ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell’ente, sospendendo i termini di approvazione.”.

Art. 22.

(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Il soggetto gestore dell’area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.”.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 26 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

“7 bis. Per l’approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell’area protetta, localizzate in aree comprese all’interno della perimetrazione del centro abitato di cui all’articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all’articolo 12 della l.r. 56/1977, confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l’approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.”.

3. Al comma 10 dell’articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole “previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell’area protetta” sono sostituite dalle seguenti: “previa comunicazione al soggetto gestore dell’area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.”.

4. Il comma 11 dell’articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell’area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.”.

Art. 23.

(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2 bis”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.”.

3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all’approvazione del

piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.”.

4. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

“4 quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 4 ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.”.

Art. 24.

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

“11 bis. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale astigiana e dei geositi su cui la stessa opera.”.

Art. 25.

(Modifica all'articolo 31 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 19/2009 è inserito seguente:

“2 bis. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.”.

Art. 26.

(Modifica all'articolo 38 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009, dopo la parola “Regione”, sono aggiunte le seguenti: “provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e”.

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 le parole “ai soggetti di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis”.

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:

- a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
- b) province o città metropolitana;
- c) unioni di comuni;
- d) comuni.”.

Art. 28.

(Modifica all'articolo 42 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 19/2009)

1. Alla rubrica dell'articolo 43 della l.r. 19/2009, dopo la parola “interventi”, è inserita la seguente: “, attività”.

2. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009, dopo la parola “interventi”, sono inserite le seguenti: “, le attività”.

3. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009, dopo le parole “all'allegato B”, sono inserite le seguenti: “, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40”.

4. Al comma 12 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009, dopo la parola “regionale”, sono inserite le seguenti: “o provinciale”.

Art. 30.

(Modifica all'articolo 47 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione.”.

Art. 31.

(Modifiche all'allegato A della l.r. 19/2009)

1. Alla rubrica dell'allegato A della l.r. 19/2009 le parole “aree protette” sono sostituite dalle seguenti: “aree naturali protette”.

2. Dopo il numero 29) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: “29 bis) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1:25.000);”.

3. Il numero 65) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: “65) RISERVA NATURALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000);”.

4. Il numero 67) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: “67) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000);”.

5. Il numero 68) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: “68) RISERVE NATURALI MONTE MESMA E COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000);”.

6. Al numero 81) dell'allegato A della l.r. 19/2009 le parole “Riserva naturale del Pian del Re” sono sostituite dalle seguenti: “Riserva naturale della Grotta di Rio Martino (SCALA 1:25.000)”.

7. Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.

Art. 32.

(Modifiche finali alla l.r. 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 e al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni montane”.

2. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 le parole “delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE” sono sostituite dalle seguenti: “della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della

direttiva 92/43/CEE”.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 39, al comma 1 dell’articolo 40 e al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 19/2009 la citazione “79/409/CEE” è sostituita dalla seguente: “2009/147/CEE”.

Art. 33.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009:

- a) il numero 20 della lettera c) del comma 2 dell’articolo 10;
- b) la lettera h) del comma 2 dell’articolo 10;
- c) le lettere e), l), n) e o bis) del comma 1 dell’articolo 12;
- d) l’articolo 32;
- e) l’articolo 32 bis;
- f) l’articolo 32 ter;
- g) il comma 2 dell’articolo 37;
- h) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 58;
- i) il comma 2 dell’articolo 60.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 19/2009 le parole “, fatta eccezione per l’Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo” sono soppresse.

3. All’allegato A della l.r. 19/2009 i numeri 63), 64), 69), 70), 71), 72) e 80 sono abrogati.

4. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”):

- a) le lettere a), b) ed e) del comma 1 dell’articolo 8;
- b) il comma 4 dell’articolo 15;
- c) gli articoli 9, 10, 18 e 19;
- d) le lettere e) e g) del comma 1 e il comma 4 dell’articolo 39.

CAPO II

(Disposizioni in materia di Sacri Monti)

Art. 34.

(Ente di gestione dei Sacri Monti)

1. La Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Orta e la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, riserve speciali esistenti alla data di entrata in vigore del titolo II della l.r. 19/2009, sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all’allegato B e la loro gestione è confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell’entrata in vigore della l.r. 19/2009.

2. L’Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:

- a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
- b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;
- d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall’UNESCO, con l’iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l’Ente di gestione dei Sacri Monti è

autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

4. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

- a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;
- b) quattordici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, due per ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.

5. Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

6. Al presidente, al vicepresidente e ai consiglieri dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della l.r. 19/2009 come modificati dalla presente legge, in quanto compatibili.

7. La sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, e di Varallo, sede del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi.

8. L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta lo statuto. Lo statuto è approvato e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale.

9. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, all'Ente di gestione dei Sacri Monti si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

Art. 35.

(Divieti)

1. Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti si applicano i seguenti divieti:

- a) esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione faunistica;
- b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
- c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) apertura di discariche;
- e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
- f) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti;
- g) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
- h) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
- i) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
- j) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
- k) asportazione di minerali;
- l) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- m) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai

veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.

Art. 36.

(Pianificazione e regolamentazione)

1. I territori delle riserve speciali dei Sacri Monti sono soggette alle norme del piano di gestione che contiene le analisi dei contesti territoriali, naturalistici, agro-silvo-pastorali, tradizionali, storici, artistici, architettonici, devozionali e di culto, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti caratterizzanti le singole riserve speciali.
2. I piani di gestione delle singole riserve speciali recepiscono, per quanto di competenza, le indicazioni e le disposizioni del piano unitario di gestione del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
3. I piani di gestione sono adottati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione dei soggetti interessati entro novanta giorni dal ricevimento.
4. Le previsioni del piano di gestione sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.
5. L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i regolamenti che disciplinano le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna riserva speciale, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 35.
6. I regolamenti di cui al comma 5 sono adottati dal consiglio dell'Ente di gestione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 37.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti è affidata:
 - a) al personale di vigilanza dipendente dall'Ente di gestione dei Sacri Monti;
 - b) al Corpo forestale dello Stato;
 - c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
 - d) agli agenti di vigilanza della provincia;
 - e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con l'Ente di gestione dei Sacri Monti.
2. Al personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.
3. Il personale di vigilanza è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), è d'obbligo l'uso dell'uniforme stabilita con deliberazione della Giunta regionale, fatti salvi i casi di motivata deroga stabiliti dall'Ente di gestione. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.
4. Per il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è richiesta alle prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
5. Il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in

gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra l'Ente e i comuni territorialmente interessati.

6. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 35 e per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle riserve speciali e nei piani di gestione, si applicano le sanzioni amministrative e le disposizioni di cui all'articolo 55 della l.r. 19/2009.

Art. 38.

(Altri strumenti di gestione e valorizzazione)

1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti:

- a) il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione;
- b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;
- c) i comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.

2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità:

- a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;
- b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
- c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
- d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti che, per garantirne il funzionamento, si avvale del personale dell'Ente stesso. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

4. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Torino, uno dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall'Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.

5. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, che, tra l'altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.

6. Per ciascun Sacro Monte è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica. Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'Ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.

Art. 39.

(Attività di indirizzo e verifica)

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti con specifici provvedimenti di indirizzo.
2. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 3 e 4, le attività ed i risultati dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
3. Per l'esercizio delle attività di programmazione e verifica l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):
 - a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
 - b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
 - c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
 - d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.
4. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui l'Ente di gestione si conforma tempestivamente.
5. In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dal piano di gestione o per eseguire gli impegni validamente assunti.
6. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in caso di:
 - a) gravi violazioni di legge;
 - b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;
 - c) gravi inadempienze nell'attuazione del piano di gestione;
 - d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
 - e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.
7. Con il provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

Art. 40.

(Personale)

1. L'Ente di gestione dei Sacri Monti provvede all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
2. La Giunta regionale definisce la dotazione organica e approva le declaratorie dei profili professionali del personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

(Norme contabili)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività l'Ente di gestione dei Sacri Monti si avvale

di risorse finanziarie derivanti da:

- a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;
- b) trasferimenti regionali;
- c) trasferimenti da altri enti pubblici;
- d) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
- e) sponsorizzazioni di soggetti privati;
- f) redditi patrimoniali;
- g) canoni di concessioni ed altri diritti;
- h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

- a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
- b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

Art. 42.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio finanziario 2015 in euro 2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00 per le spese di gestione corrente nell'ambito dell'unione previsionale di base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB.

2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al comma 1 e per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale.

CAPO III

(Norme finali ed entrata in vigore)

Art. 43.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 così come modificato dalla presente legge:

- a) all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, che prende il nome di Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi;

2. L'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua sono soppressi.

3. L'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Monviso.

4. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo assume il nome di Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese.

5. L'Ente di gestione delle aree protette astigiane assume il nome di Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano.

6. L'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della

Partecipanza di Trino assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino.

7. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute al comma 8 dell'articolo 12 della presente legge, la gestione della Riserva naturale del Monte Mesma e della Riserva naturale del Colle di Buccione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti.

8. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti gli strumenti di pianificazione relativi alle riserve speciali di cui al capo II vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

9. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i piani di gestione di cui all'articolo 36.

10. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette e il piano pluriennale economico sociale di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 19/2009, come modificati dalla presente legge, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi consigli per le aree a gestione regionale e entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le aree a gestione provinciale e locale.

11. Nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità e della rete ecologica regionale, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi degli enti di gestione delle aree protette, la Giunta regionale predispose gli atti necessari per la ridefinizione, secondo le procedure di legge, dei confini delle aree contigue, finalizzata anche alla loro parziale trasformazione in zone naturali di salvaguardia o in aree naturali protette, e per la loro identificabilità sul territorio, anche mediante tabellazione.

Art. 44.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatta eccezione per le disposizioni di seguito elencate che entrano in vigore il 1° gennaio 2016:

- a) articolo 10, comma 4;
- b) articolo 10, comma 5, laddove inserisce alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 il numero 49 bis (Riserva naturale della Bessa), il numero 49 ter (Riserva naturale di Benevagienna) e il numero 49 sexies (Riserva naturale della Grotta di Rio Martino);
- c) articolo 12;
- d) articolo 31, comma 2, laddove inserisce il numero 29 bis) dell'allegato A della l.r. 19/2009;
- e) articolo 31, comma 3, laddove inserisce il numero 65) dell'allegato A della l.r. 19/2009;
- f) articolo 31, comma 4, laddove inserisce il numero 67) dell'allegato A della l.r. 19/2009;
- g) articolo 31, comma 6;
- h) articolo 33, comma 1, lettere a) e c) limitatamente alle lettere e), l) e o bis) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009;
- i) articolo 33, comma 3, limitatamente al numero 80) dell'allegato A della l.r. 19/2009;
- j) articolo 33, comma 4, lettere a) e d);
- k) articolo 43, commi 1, 2, 3 e 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2015

Sergio Chiamparino

Allegato A (Articolo 31)

- 1) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1:25.000) ;
- 2) RISERVA NATURALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000) ;
- 3) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000) ;
- 4) RISERVE NATURALI MONTE MESMA E COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000) ;
- 5) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (SCALA 1:25.000) : Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese; Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.


Allegato B

Cartografie delle riserve speciali dei Sacri Monti (Articolo 34)

- 1) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI CREA (SCALA 1:5.000);
- 2) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA (SCALA 1:10.000);
- 3) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI ORTA (SCALA 1:5.000);
- 4) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE (SCALA 1:5.000);
- 5) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA (SCALA 1:5.000);
- 6) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA (SCALA 1:5.000);
- 7) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO (SCALA 1:5.000).

PARCO NATURALE
DEL MONVISO

CONFINI



Provincia di CUNEO


- Comune di Cuneo
- Comune di Bra
- Comune di Nizza Monferrato
- Comune di Quarembio

Scala 1:50.000
20 0 20 40 m
Rilasciato nel 2008





Legenda simbolica

Confine	Zona Naturali di Salvaguardia e Area Contigua
Parco Naturale a gestione regionale	Riserva Speciale a gestione regionale
Parco Naturale a gestione provinciale	
Riserva Naturale a gestione regionale	
Riserva Naturale a gestione provinciale	
Riserva Naturale a gestione locale	



RISERVA NATURALE
DELLA BESSA

CONFINI



Provincia di **BIELLA**
A Comune di Mongrando
B Comune di Zubiena
C Comune di Borriano
D Comune di Carone

Scala 1:10.000
 0 100 200 m

Elaborazione dei cartografi a cura dell'




Realizzazione ed allestimento
 cartografico a cura del



Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Parco Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale







RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA

CONFINI



Provincia di CUNEO
A Comune di Benevagienna


Scala 1:10.000
100 0 100 200 m

Elaborazione dati cartografici a cura dell'

Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del

Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale




CONFINI



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Provincia di **NOVARA**









- A Comune di Orta San Giulio
- B Comune di Gozzano
- C Comune di Ameno


Scala 1:10.000
100 0 100 200 m

Elaborazione dati cartografici a cura dell' 

Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del 

Legenda tematica

-  Confine
-  Parco Naturale a gestione regionale
-  Parco Naturale a gestione provinciale
-  Riserva Naturale a gestione regionale
-  Riserva Naturale a gestione provinciale
-  Riserva Naturale a gestione locale
-  Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
-  Riserva Speciale a gestione regionale






REGIONE PIEMONTE
RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE


RISERVE NATURALI E AREE CONTIGUE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO

MONTE VISO

TAVOLA 190 SO



Provincia di **CUNEO**
 A Comune di Crissolo



Scala 1:25.000
 250 0 250 500 m
 Riduzione da scala 1:10.000

Elaborazione dati cartografici a cura dell'
 Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del

Legenda tematica


- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale

Riserve naturali a gestione regionale

- c7 Riserva naturale della confluenza del Maira
- c8 Riserva naturale della Lanca di San Michele
- c9 Riserva naturale della Lanca di Santa Maria e della confluenza del Banna
- c10 Riserva naturale del Mesino e dell'Isolone Bertolla
- c11 Riserva naturale dell'Oasi del Po morto
- c12 Riserva naturale del Molino
- c13 Riserva naturale Le Vallere
- c14 Riserva naturale Arvire e Colletta
- c15 Riserva naturale dell'Orco e del Malone
- c16 Riserva naturale della confluenza della Dora Baltea
- c17 Riserva naturale del Malino Vecchio
- c18 Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano
- c20 Riserva naturale della Grotta di Rio Martino
- c21 Riserva naturale di Pessana
- c22 Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi
- c23 Riserva naturale Fontiane
- c24 Riserva naturale della confluenza del Bronca
- c25 Riserva naturale della confluenza del Pellice
- c26 Riserva naturale della confluenza del Varaita
- c31 Riserva naturale di Ghiala Grande
- c32 Riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza
- c33 Riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato
- c34 Riserva naturale del Bric Montarolo
- c35 Riserva naturale del Boscone
- c36 Riserva naturale della confluenza del Tanaro
- c39bis Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia
- c39ter Riserva naturale di Isola Santa Maria

Aree contigue

- f3 Aree contigue della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- f5 Aree contigue della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alesandrino
- f6 Aree contigue della fascia fluviale del Po-tratto cuneese




RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI CREA

CONFINI



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Provincia di **ALESSANDRIA**

- A Comune di Ponzano Monferrato
- B Comune di Serralunga di Crea

Scala 1:5.000
100 0 100 m
Ingrandimento da scala 1:10.000

Elaborazione dati cartografici a cura dell'




Realizzazione ed allestimento
cartografico a cura del





Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale



RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA

CONFINI



Provincia di **BIELLA**
A Comune di **Biella**

Scala 1:10.000
0 100 200 m

Elaborazione dati cartografici a cura dell'




Realizzazione ed allineamenti
cartografici a cura del



Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale




RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI ORTA

CONFINI



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Provincia di **NOVARA**

A Comune di Orta San Giulio

Scala 1:5.000
100 0 100 200 m

Elaborazione dati cartografici a cura dell' ipa

Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del csi


Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale



RISERVA SPECIALE
DEL SACRO MONTE
DI BELMONTE

CONFINI




Provincia di TORINO
 A Comune di Prasciano
 B Comune di Portofino
 C Comune di Cuorgnè
 D Comune di Valperga



Elaborazione dati cartografici a cura dell'
 Realizzazione ed allineamento cartografico a cura dell'
 CSI

Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale




RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA


CONFINI



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000.



Limiti amministrativi



Provincia di **VERBANIA**

- A Comune di Ghiffa
- B Comune di Premeno

Scala 1:5.000
100 0 100 m
Ingrandimento da scala 1:10.000


Elaborazione dati cartografici a cura dell' ipia

Realizzazione ed allineamento cartografico a cura del



Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale




RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO


CONFINI



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Provincia di **VERCELLI**

A Comune di Varallo

Scala 1:5.000
0 100 m
Ingrandimento da scala 1:10.000

Elaborazione dati cartografici a cura dell'




Realizzazione ed allestimento
cartografico a cura del



Legenda tematica

- Confine
- Parco Naturale a gestione regionale
- Parco Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale
- Riserva Naturale a gestione locale
- Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue
- Riserva Speciale a gestione regionale



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 90

Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 gennaio 2015.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 21 gennaio 2015.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato a maggioranza dalla V Commissione il 9 luglio con relazione di Antonio FERRENTINO, Gianluca VIGNALE, Giorgio BERTOLA.

- Approvato in Aula il 28 luglio 2015, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 4 voti contrari e 12 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4. (Sistema regionale delle aree protette)

1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:
 - a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;
 - b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;
 - c) le aree protette a gestione regionale;
 - d) le aree protette a gestione provinciale;
 - e) le aree protette a gestione locale.
2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.
3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche.
4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 7. (Finalità delle aree protette)

1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:
 - a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
 - b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
 - c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
 - d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
 - e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:
 - a) nei parchi naturali:

- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
- 2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- 3) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;

[...]

5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

<=14

b) nelle riserve naturali:

- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;
- 2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

[...]

d) nelle riserve speciali:

- 1) gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;
- 2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- 3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

“2 bis. Al fine di garantire l’attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all’antico Sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuridici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l’Ente a cui è affidata la gestione dell’area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso.”.

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 8, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8. (Norme di tutela e di salvaguardia)

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.
2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.
3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
 - a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;
 - b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

- c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) apertura di discariche;
- e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
- f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
- i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
- j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
- k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
- l) asportazione di minerali;
- m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia,
- o) sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

[4.]

5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

[6.]

7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.

9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 9, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9. (Istituzione delle aree protette)

1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della l. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite con le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, comma 3.

2. La legge istitutiva individua, per ogni area:

- a) i confini;
- b) il livello di gestione regionale, provinciale o locale;
- c) la classificazione;
- d) il soggetto gestore;

e) i finanziamenti.

3. I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge.

4. La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10. (Aree naturali protette)

1. Le aree naturali protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.

2. Le aree naturali protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue:

a) parchi naturali a gestione regionale:

- 1) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- 2) Parco naturale della Val Troncea;
- 3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;
- 4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- 5) Parco naturale La Mandria;
- 6) Parco naturale di Stupinigi;
- 7) Parco naturale della Collina di Superga;
- 8) Parco naturale delle Alpi Marittime;
- 9) Parco naturale del Marguareis;
- 10) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- 11) Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
- 12) Parco naturale delle Lame del Sesia;
- 13) Parco naturale del Monte Fenera;
- 14) Parco naturale del Ticino;
- 15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
- 16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;
- 17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;
- 18) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
- 18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
- 18 ter) Parco naturale del Monviso;

b) parchi naturali a gestione provinciale:

- 1) Parco naturale del Lago di Candia;
- 2) Parco naturale del Monte San Giorgio;
- 3) Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;
- 4) Parco naturale di Conca Cialancia;
- 5) Parco naturale del Colle del Lys;
- 6) Parco naturale della Rocca di Cavour;

c) riserve naturali a gestione regionale:

- 1) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;
- 2) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;
- 3) Riserva naturale della Vauda;
- 4) Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;

- 5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
- 6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;
- 7) Riserva naturale della Confluenza del Maira;
- 8) Riserva naturale della Lanca di San Michele;
- 9) Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna;
- 10) Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
- 11) Riserva naturale dell'Oasi del Po morto;
- 12) Riserva naturale del Molinello;
- 13) Riserva naturale Le Vallere;
- 14) Riserva naturale Arrivore e Colletta;
- 15) Riserva naturale dell'Orco e del Malone;
- 16) Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea;
- 17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;
- 18) Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
- 19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
- 19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;
- 20) [...]
- 21) Riserva naturale di Paesana;
- 22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
- 23) Riserva naturale Fontane;
- 24) Riserva naturale della Confluenza del Bronda;
- 25) Riserva naturale della Confluenza del Pellice;
- 26) Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
- 27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
- 27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;
- 28) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
- 29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;
- 30) Riserva naturale del Torrente Orba;
- 31) Riserva naturale di Ghiaia Grande;
- 32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;
- 33) Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato;
- 33 bis) Riserva naturale del Bric Montariolo;
- 34) [...]
- 35) Riserva naturale del Boscone;
- 36) Riserva naturale della Confluenza del Tanaro;
- 37) Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;
- 38) Riserva naturale della Garzaia di Carisio;
- 39) Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
- 39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;
- 39 ter) Riserva naturale Isola Santa Maria;
- 40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
- 41) Riserva naturale della Val Sarmassa;
- 42) Riserva naturale delle Baragge;
- 43) [...]
- 44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;
- 45) Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
- 46) Riserva naturale di Fondo Toce;
- 47) Riserva naturale di Bosco Solivo;
- 48) Riserva naturale di Fontana Gigante;
- 49) Riserva naturale della Palude di San Genuario;
- 49 bis) Riserva naturale della Bessa;

- 49 ter) Riserva naturale di Benevagienna;
- 49 quater) Riserva naturale del Monte Mesma;
- 49 quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione;
- 49 sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino;
- d) riserve naturali a gestione provinciale:
 - 1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
 - 2) Riserva naturale dei Monti Pelati;
 - 2 bis) Riserva naturale del Neirone;
- e) riserve naturali a gestione locale:
 - 1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;
 - 2) Riserva naturale Gesso e Stura;
 - 2 bis) Riserva naturale Spina verde;
 - 3) [...]
 - 4) [...]
- f) [...]
 - 1) [...]
 - 2) [...]
 - 3) [...]
 - 4) [...]
 - 5) [...]
 - 6) [...]
 - 7) [...]
 - 8) [...]
 - 9) [...].”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 11, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11. (Disposizioni generali)

1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.
2. Agli enti di gestione si applica la normativa europea, statale e regionale riferita alla Regione.
3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle unioni montane interessate territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.
- 3 bis. Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali.
4. I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 12, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12. (Soggetti gestori delle aree protette)

1. Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:
 - a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Tronca, il Parco naturale

Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

b) Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

c) Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;

d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva naturale di Benevagienna;

e) [...]

f) Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale del Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;

g) Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e la Riserva naturale del Neirone;

h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante, la Riserva naturale della Palude di San Genuario;

i) Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa e la struttura museale astigiana e dei geositi;

j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Laghi di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione;

k) [...]

l) [...]

m) [...]

n) [...]

o) Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del

Monte Tre Denti - Freidou, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;

o bis) Provincia di Alessandria alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone;

p) [...]

q) [...]

r) [...]

s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione della Riserva naturale Gesso e Stura;

t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia;

t bis) Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde. “

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 14, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14. (Il presidente)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:

a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;

b) assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;

c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;

d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;

e) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.

4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di unione montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.

6. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di due volte.

7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 8, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.

8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

9. Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 15, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15. (Il Consiglio)

1. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;

c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;

d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere da b) a d) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell'ente;

c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;

h) adotta il regolamento dell'area protetta;

i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;

- l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
- m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
- n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
- o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
- p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.

8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 16, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16. (Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere provinciale o metropolitano;
- f) dipendente dell'ente;
- g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

2. I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

4. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il periodo di durata del consiglio.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 18, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18. (La comunità delle aree protette)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite.

2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori.

3. La comunità delle aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.

4. La comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:

a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio;

b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'ente di gestione;

c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;

h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

4 bis. Se allo stesso ente di gestione afferiscono più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 in seduta congiunta.

5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

6. La comunità delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 21, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21. (Vigilanza nelle aree protette)

1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:

a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;

b) al Corpo forestale dello Stato;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

d) agli agenti di vigilanza della provincia;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.

2. Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.

3. Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati.

5. Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.

6. Il personale di vigilanza degli enti di gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.

7. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

8. L'ente di gestione regolamenta i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al comma 7.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 24, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24. (Regolamento delle aree protette)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:

- a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;
- b) trasferimenti regionali;
- c) trasferimenti da altri enti pubblici;
- d) attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
- e) sponsorizzazioni di soggetti privati;
- f) redditi patrimoniali;
- g) canoni di concessioni ed altri diritti;
- h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.

3. I regolamenti delle aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

4. Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.”.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 25, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25. (Piano pluriennale economico-sociale)

1. La comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. La comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.
3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal ricevimento, trascorsi i quali il piano s'intende approvato. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione.
4. Per le aree protette in gestione alle province o ai comuni il piano pluriennale economico-sociale è adottato dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale con le procedure ed i poteri di cui al comma 3.
5. Il piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 26, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26. (Piano di area)

1. [...]

1 bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.

f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;c) l'esame delle osservazioni pervenute.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.

5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4.

7 bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all'articolo 12 della l.r. 56/1977, confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.

[8.] [...]

9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.”

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 27, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27. (Piani naturalistici e piani di gestione)

1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

2 bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.

[3.] [...]

4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 2 bis.

4 bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

4 ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

4 quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 4 ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo. Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.

6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 29, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.

2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:

a) interviene con verifiche amministrative;

b) in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59) istituisce una commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;

d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.

d bis) definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari.

5. Per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e verifica gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

a) gli atti di programmazione economico-sociale;

b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;

c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

6. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

6 bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

7. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

8. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.

9. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica conoscenza della realtà del sistema delle aree protette piemontesi. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

10. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

11. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli enti medesimi per lo svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree protette.

11 bis. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale astigiana e dei geositi su cui la stessa opera.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 31, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31. (Strumenti di supporto)

1. Al fine di supportare le funzioni di cui all'articolo 29 la Giunta regionale:

- a) istituisce la conferenza dei presidenti e la conferenza dei direttori delle aree protette e ne disciplina le relative attribuzioni consultive e propositive e le modalità di funzionamento;
- b) può attivare collaborazioni istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l'interscambio di conoscenze ed esperienze;
- c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;
- d) può partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale.

2. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

2 bis. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 38, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38. (Conservazione della biodiversità)

1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

2. In attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.

3. Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 41, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 41. (Gestione della rete Natura 2000)

1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997.

2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.

2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati a:

- a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
- b) province o città metropolitana;
- c) unioni di comuni;
- d) comuni.

3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

- a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;
- b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;
- c) le prospettive di valorizzazione;
- d) le risorse necessarie per la gestione.

4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la Giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.

5. I soggetti gestori possono sub-delegare in tutto o in parte la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici o privati regolando, previo parere vincolante della Giunta regionale, i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 42, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 42. (Piano di gestione)

1. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il soggetto gestore invia il piano adottato alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della l.r. 34/1999.

5. Dalla data di adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.

6. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.

7. I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 43, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 43. (Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti)

1. Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.

2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40.

2 bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio imminente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.

3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

4. Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

5. Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.

6. La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

7. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

8. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.

9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

- a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
- b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;
- c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

10. L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

12. Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale o provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui

all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

13. L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998.

14. L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall' articolo 41 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 47, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47. (Piani di azione degli habitat e delle specie)

1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione.

2. I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dall'articolo 33.

3. I piani di azione individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 357/1997, strategie ed azioni finalizzate a:

a) tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici di cui al titolo IV, garantendo il mantenimento della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni medesime;

b) studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone;

c) prevedere l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;

d) integrare e coordinare le azioni dei diversi soggetti interessati;

e) definire le misure di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.

4. I piani di azione sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio d'Europa.

5. I piani di azione sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessate e le associazioni di protezione ambientale.

6. I piani di azione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario o opportuno, sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle regioni e degli stati confinanti.”.

Nota all'articolo 31

- L'allegato A, della legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"ALLEGATO A - Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia (Articoli 6 comma 2 bis, 10 comma 1 e 52 bis comma 2)

- 1) PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO (SCALA 1:25.000)
- 2) PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO (SCALA 1:5.000)
- 3) PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME E RISERVA NATURALE DELLE GROTTI DEL BANDITO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 4) PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME E RISERVA NATURALE DELLE GROTTI DEL BANDITO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 5) PARCO NATURALE DEL MARGUAREIS E RISERVA NATURALE DELLE GROTTI DI BOSSEA (SCALA 1:25.000)
- 6) PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 7) PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 8) PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO (SCALA 1:5.000)
- 9) PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND (SCALA 1:25.000)
- 10) PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA (SCALA 1:25.000)
- 11) PARCO NATURALE ORSIERA-ROCCIAVRÈ (SCALA 1:25.000)
- 12) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEI LAGHI DI AVIGLIANA (SCALA 1:10.000)
- 13) PARCO NATURALE LA MANDRIA (SCALA 1:25.000)
- 14) PARCO NATURALE DI STUPINIGI (SCALA 1:10.000)
- 15) PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA (SCALA 1:10.000)
- 16) PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA (SCALA 1:5.000)
- 17) PARCO NATURALE DEL MONTE SAN GIORGIO (SCALA 1:10.000)
- 18) PARCO NATURALE DEL MONTE TRE DENTI- FREIDOUR (SCALA 1:10.000)
- 19) PARCO NATURALE DI CONCA CIALANCIA (SCALA 1:10.000)
- 20) PARCO NATURALE DEL COLLE DEL LYS (SCALA 1:10.000)
- 21) PARCO NATURALE DELLA ROCCA DI CAVOUR (SCALA 1:10.000)
- 22) PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E AREA CONTIGUA DELL'ALPE DEVERO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 23) PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E AREA CONTIGUA DELL'ALPE DEVERO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 24) PARCO NATURALE DELL'ALTA VALLE ANTRONA (SCALA 1:25.000)
- 25) PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA (SCALA 1:25.000)
- 26) PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA (SCALA 1:25.000)
- 27) PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA E ALTA VAL STRONA E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL STRONA TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 28) PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA E ALTA VAL STRONA E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL STRONA TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 29) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO (SCALA 1:10.000)
- 29 bis) PARCO NATURALE DEL MONVISO" (SCALA 1:25.000)
- 30) RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA (SCALA 1:10.000)
- 31) RISERVA NATURALE DI VALLE ANDONA, VALLE BOTTO E VALLE GRANDE (SCALA 1:25.000)
- 32) RISERVA NATURALE DELLA VAL SARMASSA (SCALA 1:5.000)
- 33) RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

- 34) RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 35) RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE TAV. 3 (SCALA 1:25.000)
- 36) RISERVA NATURALE DEL PARCO BURCINA "FELICE PIACENZA" (SCALA 1:5.000)
- 37) RISERVA NATURALE DI ROCCA SAN GIOVANNI - SABEN (SCALA 1:5.000)
- 38) RISERVA NATURALE DEI CICIU DEL VILLAR (SCALA 1:5.000)
- 39) RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO (SCALA 1:10.000)
- 40) RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO (SCALA 1:10.000)
- 41) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO STURA (SCALA 1:25.000)
- 42) RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETTO (SCALA 1:10.000)
- 43) RISERVA NATURALE DI FONDO TOCE (SCALA 1:10.000)
- 44) RISERVA NATURALE DI BOSCO SOLIVO (SCALA 1:5.000)
- 45) RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO (SCALA 1:5.000)
- 46) RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI FORESTO (SCALA 1:10.000)
- 47) RISERVA NATURALE DELLA VAUDA (SCALA 1:25.000)
- 48) RISERVA NATURALE DELLA MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA (SCALA 1:5.000)
- 49) RISERVA NATURALE DEL PONTE DEL DIAVOLO (SCALA 1:5.000)
- 50) RISERVA NATURALE DEL BOSCO DEL VAJ (SCALA 1:5.000)
- 51) RISERVA NATURALE DELLO STAGNO DI OULX (SCALA 1:5.000)
- 52) RISERVA NATURALE DEI MONTI PELATI (SCALA 1:10.000)
- 53) RISERVA NATURALE DEL BRICH ZUMAGLIA (SCALA 1:10.000)
- 54) RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT (SCALA 1:5.000)
- 55) RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI CARISIO (SCALA 1:5.000)
- 56) RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBERTRAME (SCALA 1:10.000)
- 57) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA DI FONTANA GIGANTE (SCALA 1:5.000)
- 58) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA DELLA PALUDE DI SAN GENUARIO (SCALA 1:10.000)
- 59) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI LA COMMUNA (SCALA 1:10.000)
- 60) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DELLE ROCHE DEL ROERO (SCALA 1:25.000)
- 61) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA COLLINA DI RIVOLI (SCALA 1:5.000)
- 62) AREA CONTIGUA DELLA STURA DI LANZO (SCALA 1:25.000)
- 63) [...]
- 64) [...]
- 65) RISERVA NATURALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000)
- 66) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA SPINA VERDE (SCALA 1: 10.000)
- 67) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000)
- 68) RISERVE NATURALI MONTE MESMA E COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000)
- 69) [...]
- 70) [...]
- 71) [...]
- 72) [...]
- 73) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA TANGENZIALE VERDE E LAGHETTI DELLA FALCHERA (SCALA 1:10.000)
- 74) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL MONTE MUSINÈ (SCALA 1:10.000)
- 75) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - COLLEGNO TAV. 155SE (SCALA 1:25.000)
- 76) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ALMESE TAV. 155NO (SCALA 1:25.000)

- 77) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ROSTA TAV. 155SO (SCALA 1:25.000)
- 78) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ALPIGNANO TAV. 155NE (SCALA 1:25.000)
- 79) RISERVA NATURALE DEL NEIRONE (1:5.000).
- 80) [...]
- 81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva naturale della Grotta di Rio Martino
- 82) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - PAESANA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva Naturale di Paesana
- 83) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - REVELLO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva Naturale della Confluenza del Bronda
 - Riserva Naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi
- 84) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CAVOUR (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva Naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi
- 85) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MORETTA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
- 86) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CUNEESE E TORINESE - VIRLE PIEMONTE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese/torinese
 - Riserva Naturale della Confluenza del Pellice
 - Riserva Naturale Fontane
 - Riserva Naturale della Confluenza del Varaita
 - Riserva Naturale della Confluenza del Maira
 - Riserva Naturale della Lanca di San Michele
- 87) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CARMAGNOLA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale della Lanca di San Michele
 - Riserva Naturale dell'Oasi del Po Morto
- 88) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SANTENA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale dell'Oasi del Po morto.
 - Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna,
 - Riserva Naturale del Molinello,
 - Riserva Naturale le Vallere.
- 89) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO EST (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale le Vallere,
 - Riserva Naturale Arrivore e Colletta,

- Riserva Naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla,
- 90) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO OVEST (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
- 91) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - AVIGLIANA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
- 92) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LA MANDRIA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
- 93) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SETTIMO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla
 - Riserva Naturale Arrivore e Colletta
- 94) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CHIVASSO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale dell'Orco e del Malone
 - Riserva Naturale della Confluenza della Dora Baltea
- 95) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTANARO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale del Mulino Vecchio
 - Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano
- 96) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LIVORNO FERRARIS (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano
- 97) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VERRUA SAVOIA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese/vercellese- alessandrino
 - Riserva Naturale della Confluenza della Dora Baltea
 - Riserva Naturale di Isola Santa Maria
- 98) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MOMBELLO MONFERRATO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale di Ghiaia Grande
 - Riserva naturale di Isola Santa Maria
- 99) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CASALE (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino -
 - Riserva Naturale di Ghiaia Grande
 - Riserva Naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato,
- 100) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - FRASSINETO PO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza
- 101) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VALENZA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino

- Riserva Naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza
- 102) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - BASSIGNANA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza
 - Riserva Naturale del Boscone
 - Riserva Naturale della Confluenza del Tanaro
- 103) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SALE (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale della Confluenza del Tanaro
 - Riserva Naturale del Bric Montariolo
- 104) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALZANO SCRIVIA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale della Confluenza del Tanaro
- 105) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALESSANDRIA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale del Bric Montariolo
- 106) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - PONTECURONE (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale Castelnuovo Scrivia”.

Note all'articolo 30

- Per il testo degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 19/2009 vedere le note agli articoli 13, 14 e 15.
- Il testo dell'articolo 17, della legge regionale 19/2009, è il seguente:

“Art. 17. (Indennità)

 1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un ottavo ad un massimo di un sesto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali.
 2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente.
 3. Agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al vice presidente.
 4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.”.

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è il seguente:

“Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.”.

- Il testo dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, è il seguente:

“57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.”.

- Il testo dell'articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è il seguente:

“Art. 4-bis

In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle

funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse”.

L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.”.

- Il testo dell'articolo 55, della legge regionale 19/2009, è il seguente:

“Art. 55. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.

5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) comportano la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.

6. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.

7. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto

8. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.

9. Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.

10. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), comportano la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro..

11 bis. Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni.

11 ter. Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43 comma 2 bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore

del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.

12. Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.

13. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all'articolo 38 della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

14. Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall'articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

15. Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

16. Le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

17. Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

19. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982, sono irrogate e introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.”.

Nota all'articolo 43

- Per il testo degli articoli 24 e 25 della legge regionale 19/2009, vedere le note agli articoli 20 e 21.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

A16191 (Governo, Tutela del territorio, Ambiente Aree naturali protette Titolo I: spese correnti)

A20021 (Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport Musei e Patrimonio culturale Titolo I: spese correnti)

A20022 (Promozione della Cultura del turismo e dello Sport Musei e Patrimonio culturale Titolo 2: spese in conto capitale)